

Consiglio Regionale
della Puglia



LEGGE REGIONALE

Elevazione della misura dell'assegno di studio universitario

**Consiglio Regionale
della Puglia**

LEGGE REGIONALE

" Elevazione della misura dell'assegno di studio universitario";

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

ART. 1

La misura dell'assegno di studio universitario di cui all'art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dall'anno accademico 1983/84 è elevata a L. 500.000 per gli studenti che appartengono a famiglia residente nel Comune ove ha sede l'Università o in località di Comune dalla quale si possa raggiungere quotidianamente la sede medesima; a L. 1.000.000 per gli altri.

Restano ferme tutte le altre vigenti norme relative all'assegno di studio, in attesa dell'entrata in vigore della legge regionale organica sul diritto allo studio universitario.

ART. 2

In attesa della normativa organica in materia, le funzioni relative all'assegno di studio continuano ad essere espletate per gli studenti delle Università di Bari e Lecce dalle rispettive Opere Universitarie. Per gli studenti dell'I.S.E.F. di Foggia provvederà l'Opera Universitaria di Bari.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

ART. 3

Gli oneri derivanti dalla presente legge, ammontanti presuntivamente a complessive L. 1.800.000.000, graveranno per lire 1.600.000.000 sul bilancio delle Opere Universitarie di Bari e Lecce per l'esercizio finanziario 1984 e successivi; per L.200.000.000 sul Cap. 10305 del bilancio regionale 1984, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29.12.'83, e successivi relativamente agli assegni di studio in favore degli studenti frequentanti le Accademie di Belle Arti di Bari, Foggia e Lecce.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Bellifemine-Martellotta)



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Guaccero)